

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 511/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2012

relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 126 *sexies*, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 185 *septies*, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La parte II, titolo II, capo II, sezione II *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, aggiunta dal regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, contiene norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- (2) Gli articoli 126 *bis* e 126 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabiliscono le norme relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali. Conformemente a detti articoli gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione in merito alle decisioni di concessione, rifiuto o revoca del riconoscimento. Per preparare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario disporre di informazioni riguardanti il numero di organismi riconosciuti, le loro dimensioni in termini di volumi di latte crudo prodotti dai loro membri e, se del caso, le ragioni del rifiuto o della revoca del riconoscimento.
- (3) L'articolo 126 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce le norme applicabili alla negoziazione di contratti per la consegna di latte crudo. Conformemente a detto articolo, le organizzazioni di produttori e gli Stati membri sono tenuti ad effettuare comunicazioni.
- (4) L'articolo 126 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le norme da essi adottate per regolare l'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
- (5) Ai sensi dell'articolo 185 *septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, se decidono che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o che i primi acquirenti

devono presentare un'offerta scritta di contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le norme da essi adottate per quanto riguarda le relazioni contrattuali.

- (6) È opportuno stabilire norme uniformi per quanto riguarda il contenuto di tali notifiche e la data entro cui devono essere presentate.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, con riguardo alle decisioni adottate nel corso del precedente anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 126 *bis*, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 126 *ter*, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le seguenti informazioni:

- a) il numero di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute (di seguito "associazioni") e organizzazioni interprofessionali cui essi hanno concesso il riconoscimento e, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni;
- b) il numero di domande di riconoscimento presentate da organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali che essi hanno respinto, con una sintesi delle motivazioni di tale rifiuto;
- c) il numero di organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali riconosciute cui essi hanno revocato il riconoscimento, con una sintesi delle motivazioni di tale revoca.

2. Se una notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), riguarda un'organizzazione di produttori o un'associazione transnazionale, la notifica indica, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti dai membri per Stato membro.

Articolo 2

1. Le notifiche dei volumi di latte crudo oggetto di trattative contrattuali di cui all'articolo 126 *quater*, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono presentate all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri

- a) in cui ha luogo la produzione di latte crudo e,
- b) se si tratta di un paese diverso, in cui ha luogo la consegna a un trasformatore o un collettore.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38.

